



Venerdì 13/10/2023

Per il rimborso negato la prova grava sempre sul contribuente

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 25859 del 5 settembre 2023 ha richiamato il principio in base al quale, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, o del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, il contribuente Ã "attore" in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che "grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato" e che le argomentazioni con cui il Fisco nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, "costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale".

Dunque, la richiesta formulata dal Fisco di documentare lâ€™esistenza del preteso credito, spiega la Cassazione, "puÃ² essere inquadrata nellâ€™ambito della collaborazione che deve sussistere tra Amministrazione finanziaria e contribuente".

"In tale prospettiva", continua la Suprema Corte, "non Ã configurabile alcuna violazione del divieto di chiedere al contribuente documenti giÃ in possesso dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000".

<https://www.cortedicassazione.it>